

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 1° giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. RICCI MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/VIRTUS LANCIANO DEL 20.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 110 del 21.5.2016)

La Corte Sportiva d'Appello nazionale,

- *Vista* l'impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B in data 21.5.2016, con quale è stata inflitta al calciatore Matteo Ricci, tesserato in favore della Società Livorno Calcio, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara in seguito alla gara Livorno/Virtus Lanciano del 20.5.2016 “*per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete*”;

- *Esaminato* il ricorso presentato in data 28.5.2016, proposto dal Signor Matteo Ricci e le relative contestazioni, in fatto e diritto;

- *Appurato che* il rapporto del direttore di gara registra che al 22° del secondo tempo l'odierno ricorrente veniva espulso “*poiché commetteva un fallo su un avversario impedendo una chiara occasione da rete*”;

- *Considerato che* il ricorrente chiede la riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo sul presupposto che il medesimo Giudice, in seguito ad apposita segnalazione della Procura Federale che prospettava l'avvenuta simulazione da parte del calciatore della Virtus Lanciano Nicola Ferrari, documentata da “*prova televisiva*”, in occasione dello svolgimento dell'azione che aveva condotto alla espulsione del Ricci, con decisione assunta e pubblicata sul Com. Uff. n. 113 del 24.5.2016, confermava detta azione simulatoria posta in essere dal Ferrari, di talché infliggeva allo stesso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, finendo quindi per far cadere il presupposto della sanzione inflitta al reclamante medesimo il quale nessun intervento falloso, per come dimostrato dalla prova televisiva, aveva realizzato nei confronti del Ferrari;

- *Tenuto conto che* non si registra nell'ordinamento sportivo la presenza di alcuna disposizione normativa che consenta, attraverso l'utilizzo della c.d. “*prova televisiva*”, di giungere a rivalutare una decisione di natura tecnica adottata dal direttore di gara, quale è quella nella specie assunta dal Direttore di gara, nonché a riconsiderare il fatto per finalità diverse rispetto a quelle puntualmente previste dalla relativa norma codicistica, peraltro in modo tassativo ed esaustivo e non meramente esemplificativo, applicata nel caso di specie al fine di sanzionare la condotta gravemente antisportiva di altro tesserato;

- *Ritenuto quindi che*, per quanto si è sopra osservato, il ricorso si appalesa inammissibile non sussistendo alcuna disposizione contenuta nell'ordinamento sportivo idonea a sostenere la proposizione del ricorso così come formulato dal calciatore Mattero Ricci;

Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ricci Matteo disponendo l'addebito della tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DEL S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARI NICOLA, A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE, IN RELAZIONE ALLA GARA LIVORNO/VIRTUS LANCIANO DEL 20.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 113 del 24.5.2016)

A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale in relazione alla presunta simulazione posta in essere dal calciatore Sig. Nicola Ferrari, nell'ambito dell'incontro Livorno/Virtus Lanciano, disputato in data 20.5.2016 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, decideva di irrogare al predetto calciatore la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gare. Secondo quanto stabilito dal Giudice, infatti, le predette immagini documentavano che, nella circostanza segnalata, *"il calciatore rosso-nero, in virtù di un lancio di un compagno di squadra, entrava nell'area di rigore avversaria, venendo contrastato nell'azione del portiere amaranto, che gli si opponeva frontalmente"* e che *"nel superare l'antagonista, il Ferrari cadeva al suolo e l'Arbitro sanzionava con un calcio di rigore l'intervento del calciatore Ricci"*. Il Giudice Sportivo aggiungeva, altresì, che le predette immagini televisive dimostravano come la caduta del Sig. Ferrari - quale elemento determinante nell'indurre l'Arbitro alla concessione del rigore ed alla irrogazione del provvedimento disciplinare nei confronti del Sig. Ricci - in realtà non era stata causata dall'intervento del calciatore livornese, ravvisando, conseguentemente, nella condotta del Sig. Ferrari *"quella "evidente simulazione" prerogativa della "condotta gravemente antisportiva" sanzionabile ex art. 19 n. 4 lettera a) C.G.S."*.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., la quale contestava, in primo luogo, l'applicabilità della prova televisiva, sostenendo che, nel caso di specie, l'evento sarebbe stato pienamente percepito dall'Arbitro, il quale lo avrebbe interpretato in maniera diversa rispetto a quanto reputato dal Procuratore Federale e dal Giudice Sportivo, comminando i due provvedimenti disciplinari sopra indicati. La predetta società aggiungeva, altresì, che non ci sarebbe stato alcun intento simulatorio da parte del Sig. Ferrari e che, di conseguenza, alcuna condotta gravemente antisportiva debba essere ascritta al calciatore stesso.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 1.6.2016, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, Avv. Avagliano, che chiede la conferma del provvedimento impugnato, e l'Avv. Fiorillo, per la reclamante, che si riporta al ricorso.

La Corte Sportiva di Appello rileva in primo luogo l'ammissibilità, nella fattispecie in esame, della prova televisiva, poiché il caso di specie rientra nelle condotte antisportive non percepite dall'arbitro nella loro essenza e che hanno indotto il medesimo a una valutazione erronea, sanzionabili in quanto tali ai sensi dell'art. 35, comma 1.3 C.G.S..

Nel merito, la Corte, dopo aver visionato le immagini, non può che confermare quanto già rilevato dal Giudice Sportivo in ordine alla evidente simulazione da parte del calciatore Nicola Ferrari.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano 1924 srl di Lanciano (Chieti).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 1° giugno 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio